

## Critiche alla Legge di Bilancio

# Campagna stampa di Confartigianato

“NON PRENDETECI PER IL MULO.”: è il messaggio firmato da Confartigianato Imprese che in questi giorni campeggia su sette quotidiani nazionali: Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giornale. Un monito rivolto al Governo e al Parlamento per sottolineare che “La Legge di Bilancio tradisce artigiani e piccole imprese”.

L’analogia con il mulo, animale notoriamente sfruttato, anche per la mitezza del carattere, serve a ricordare che i piccoli imprenditori faticano ogni giorno per competere sui mercati, carichi di un fisco esoso e di una burocrazia complicata. Ma non possono sopportare altri fardelli. Confartigianato chiede quindi che nella manovra economica all’esame del Parlamento siano varate misure attese da tempo per togliere un po’ di peso dalle spalle degli imprenditori.

Ecco il testo del messaggio di Confartigianato: “Il mulo è un animale nobile e paziente, ma non può portare pesi all’infinito. Artigiani e piccole

imprese faticano ogni giorno per competere sui mercati nazionali e internazionali, sopportando il peso di un fisco esoso e di una burocrazia complicata. Nessuno pensi però che sia possibile aggiungere continuamente nuovi fardelli, senza mai toglierne. La Legge di Bilancio ora in Parlamento deve dare risposta a quanto la piccola impresa ha chiesto da tempo: deducibilità dell’IMU strumentale; innalzamento della franchigia IRAP; applicazione del regime dei redditi per cassa; definitiva abolizione del Sistri. Aspettiamo queste risposte”.

**Si ricorda che gli uffici di Confartigianato rimarranno chiusi il 23 e il 30 dicembre**

Con l’occasione il personale di Confartigianato desidera porgere a tutti i migliori auguri di buone feste.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio 14.30 - 16.30</b>		
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>Pomeriggio 14.30 - 16.30</b>		
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell’associazione al numero 0543 452811

### IN QUESTO NUMERO:

<b>Consulenza Fiscale:</b>	
Le novità della Finanziaria	da pag. 2
<b>Consulenza del Lavoro:</b>	
Legge di Bilancio, anticipazioni	da pag. 8
<b>Credito:</b>	
Attenzione agli interessi passivi	da pag. 9
<b>Categorie e Mercato:</b>	
Comparto benessere gli orari di apertura per le festività, aggiornamenti per i compro oro	a pag. 11

## CREDITO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICITÀ

L'articolo 57 bis della legge 21 giugno 2017, modificato dal collegato fiscale, ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali.

L'articolo 4 del Collegato fiscale (DI 148/17), ha autorizzato la spesa di 62,5 milioni per il 2018 (che costituisce tetto di spesa): 12,5 milioni sono stati destinati agli investimenti nel 2018 sulle emittenti radio - televisive locali; 50 milioni sono stati destinati agli investimenti sulla stampa, anche online (di cui 20 per gli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e i restanti 30 per gli investimenti pubblicitari da effettuare nel 2018). La legge ha demandato a un regolamento di attuazione, in corso di adozione, il compito di disciplinare tutti gli aspetti operativi, comprese le procedure. Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito. Per fruire del credito serve anche che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l'anno prima. Sono ammissibili gli investimenti relativi all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari come le televendite, i servizi pronostici, i giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat - line con servizi a sovrapprezzo. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario. Se i 62,5 milioni non basteranno per soddisfare tutte le somme richieste, allora si ripartirà la disponibilità totale secondo percentuale e la somma compensata potrà essere

inferiore a quella richiesta. Chi investe sia su stampa sia sull'emittenza locale deve indicare separatamente i costi sostenuti, perchè appartengono a capitoli di spesa pubblica differenti con possibili meccanismi di ripartizione percentuale diversi.

La domanda di ammissione al credito d'imposta andrà compilata online utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate ed inviarlo nel periodo ad oggi indicativo tra il 1° e il 31° marzo prossimo.

## I DISTRIBUTORI AUTOMATICI E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017 (successivamente prorogato al 1° aprile 2017), la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nel caso delle vending machines (distributori automatici).

Come meglio approfondito nel seguito della trattazione, la scadenza del 1° aprile 2017 interessa unicamente i distributori automatici dotati di "porta di comunicazione", mentre per quelli che ne sono sprovvisti il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61936 del 30 marzo 2017 ha posticipato tale adempimento al 1° gennaio 2018. Pertanto, a decorrere dalle suddette scadenze, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e di servizi tramite distributori automatici.

Il suddetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è stato emanato in data 30 giugno 2016, prot. n. 102807 e si è occupato della "fase transitoria" definendo:

- ➔ le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle vending machine;
- ➔ le regole tecniche da seguire;
- ➔ l'individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione mediante le quali comunicare i dati garantendone autenticità, inalterabilità e riservatezza,

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. 127/2015;

- ➔ nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

In particolare il citato provvedimento chiarisce anche che sono considerati distributori automatici quelli che erogano prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo, e che sono costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware:

- ➔ uno o più sistemi di pagamento;
- ➔ un sistema elettronico in grado memorizzare e processare i dati (c.d. "schema master");
- ➔ un erogatore di beni e/o servizi;
- ➔ una «porta di comunicazione» capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Le risoluzioni n. 116/E del 21 dicembre 2016 e n. 44/E del 5 aprile 2017, precisano che **sono escluse dall'obbligo tutte quelle ipotesi in cui:**

- ➔ non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate);
- ➔ un apparecchio distributore non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
- ➔ i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (cfr. gli articoli 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991

e 1, comma 1, del D.M. 30 giugno 1992), risultando del tutto illogico duplicare una stessa attività (ossia la certificazione del corrispettivo reso per il servizio, prima con l'emissione del biglietto e, poi, con l'invio telematico degli stessi dati);

- ➔ i distributori automatici mediante i quali vengono effettuate operazioni ricadenti nell'alveo del regime IVA cd. «monofase», quali quelli che distribuiscono:

1. tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che «devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita», e per le quali «i rivenditori sono retribuiti ad aggio» (si veda l'articolo 24 della L. n. 1293 del 1957);

2. ricariche telefoniche. In merito, è stato più volte precisato che «il soggetto passivo d'imposta è il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, il quale, con il pagamento dell'imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve altresì l'IVA relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, nonché per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico» (così la circolare n. 328/E del 1997, successivamente ripresa dalla risoluzione n. 140/E del 2004);

3. la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee - esente da IVA e non soggetta a fatturazione (ex articoli 10, comma 1, n. 6 e 21, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972) - che rientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri «corrispettivi», ma un aggio (cfr. il D.M. n. 183 del 1991, recante «Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea» nonché il D.P.R. n. 1677 del 1948).

### **Distributori automatici con «porta di comunicazione»: invio dei corrispettivi a partire dal 1° aprile 2017**

La prima tipologia di distributori analizzata riguar-

da le vending machine dotate di porta di comunicazione.

Sul tema la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 ha specificato che l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° aprile 2017 scatta solo per i distributori dotati di una "porta di comunicazione", capace di trasferire digitalmente i dati memorizzati sulla scheda master ad un dispositivo esterno (Dispositivo mobile) in grado di trasmetterli al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ per porta di comunicazione si intende la disponibilità nel distributore di un hardware che permetta di connettere il dispositivo fisico presente nel distributore con il dispositivo esterno per il trasferimento dei file.

Ad esempio una porta USB fisicamente collegata alla unità di elaborazione ovvero un trasmettitore wireless (collegato tramite bluetooth) che sia in grado di trasmettere all'esterno i dati memorizzati all'interno del dispositivo.

L'Agenzia delle entrate, sempre in risposta ad una FAQ, ha precisato che se l'attivazione della porta di comunicazione richiede l'aggiunta o la sostituzione di un componente hardware anche diverso dal sistema master il distributore non rientra fra quelli muniti di porta di comunicazione.

Tuttavia è facoltà del gestore, qualora lo ritenesse opportuno in base a valutazioni di altra natura, attuare le modifiche hardware che rendano il distributore idoneo alla trasmissione in base al provvedimento del 30 giugno 2016 e adeguarsi ai relativi adempimenti.

### **Distributori automatici "senza porta di comunicazione": invio dei corrispettivi entro il 1° gennaio 2018**

La seconda tipologia di distributori analizzata riguarda, invece, le vending machine sprovviste di porta di comunicazione.

Come chiarito con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017, nel caso in cui, i distributori siano privi della c.d. "porta di comunicazione", l'entrata in vigore del suddetto obbligo è stata posticipata al 1° gennaio 2018.

Nel citato Provvedimento, l'amministrazione finanziaria ha precisato che per individuare i distri-

butori che beneficiano della proroga al 1° gennaio 2018 occorre rifarsi alla definizione di distributore automatico indicata nel provvedimento del 30 giugno 2016 e alla descrizione fornita dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 116/2016 precedentemente citati.

Nella medesima risoluzione veniva specificato che solo per i distributori che dispongono di una "porta di comunicazione", capace di trasferire digitalmente i dati memorizzati sulla scheda master ad un dispositivo esterno (Dispositivo mobile) in grado di trasmetterli al sistema dell'Agenzia delle entrate, dal 1° aprile 2017 scattava l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per i soggetti IVA, invece, che utilizzano distributori automatici privi, alla data del 1° aprile 2017, delle caratteristiche tecniche individuate con Provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016, ed in particolare privi di una "porta di comunicazione", l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi scatterà dal 1° gennaio 2018.

Nelle specifiche tecniche, allegate al Provvedimento del 30 marzo 2017, sono definite le informazioni da trasmettere, gli strumenti utili a tal fine ed è descritto il processo. Le citate specifiche tecniche, a partire dal 30 giugno 2017, sostituiranno quelle allegate al precedente provvedimento del 30 giugno 2016 e, quindi, saranno valide per tutte le tipologie di distributori automatici presenti sul mercato.

Nella fase transitoria (fino al 31 dicembre 2022), per evitare l'immediata sostituzione delle vending machine in uso, i contribuenti, trasmetteranno i dati relativi ai corrispettivi incassati attraverso i dispositivi mobili. Al termine della predetta fase i distributori dovranno essere dotati di sistemi master in grado di memorizzare elettronicamente i dati e trasmetterli in modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

### **SPLIT PAYMENT: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DOPO LA MANOVRA DELL'APRILE 2017**

La circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 fornisce un quadro sistematico delle regole di applicazione della scissione dei pagamenti, dopo l'ampliamento dell'ambito soggettivo, in vigore dal 1° luglio 2017. Confermati alcuni chiarimenti già contenuti nella precedente circolare n. 15/E/2015, in merito



all'ambito oggettivo.

I principali chiarimenti che emergono dal nuovo documento di prassi, sono sostanzialmente, i seguenti.

**AMBITO SOGGETTIVO:** dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (P.A.) e delle Società (controllate dalle P.A. e quotate nella Borsa italiana). Tale platea di soggetti è **puntualmente** individuata come segue:

- ➔ **la platea "P.A." corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l'obbligo di emettere fatture in modalità elettronica** (si veda Circolare Dipartimento Finanze n. 1 del 9 marzo 2015). A tal fine occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), definito IPA, senza considerare i soggetti classificati nella categoria "Gestori di pubblici servizi" (non destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica);
- ➔ **le "Società" controllate dalla P.A. centrale e locale, nonché le principali società quotate nella Borsa italiana** sono individuate con la pubblicazione sul sito del MEF, Dipartimento delle finanze, di specifici elenchi, la cui inclusione ha effetto costitutivo.

Stante la puntuale definizione dei soggetti, con la modalità sopra indicata, l'Agenzia precisa che **la previsione contenuta nell'articolo 17-ter, comma 1-quater, DPR n. 633/72 (secondo cui, a richiesta dei fornitori, i cessionari/committenti rilasciano un'attestazione sulla riconducibilità degli stessi ai soggetti per i quali si applicano le regole dello split payment; i fornitori in possesso di tale attestazione sono obbligati ad applicare il meccanismo) è rilevante solo in sede di prima applicazione della disciplina**, fino all'emissione degli elenchi definitivi. Dopo tale pubblicazione, non è più utile per il fornitore richiedere tale attestazione, essendo quest'ultima priva di rilevanza giuridica qualora la stessa non trovi conferma con il contenuto degli elenchi definitivi.

**AMBITO OGGETTIVO:** la principale novità è nel fatto che il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta sul reddito, fatturate dal 1° luglio 2017, la cui imposta diviene esigibile da tale data.

Confermati, inoltre, molti chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E/2015.

Sono **esclusi** dallo split:

- ➔ gli acquisti per i quali i cessionari/committenti sono debitori d'imposta (cioè, operazioni in reverse charge);
- ➔ i regimi IVA "speciali" (monofase, margine, agenzie di viaggio, regime ex L. 398/91, regime ex artt. 34 e 34-bis DPR n. 633/72, per attività di intrattenimento e spettacoli viaggianti);
- ➔ le operazioni in cui il soggetto (esportatore abituale) intende acquistare senza IVA nei limiti del plafond disponibile: la fattura dovrà, quindi essere emessa in regime di non imponibilità ex art. 8, c.1, lett. c), DPR n. 633/72;
- ➔ le operazioni per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante (ad es.: servizi di riscossione delle entrate), in forza di una disciplina speciale o di un provvedimento giudiziale;
- ➔ le operazioni tra fornitore e P.A./Società, riconducibili ad operazioni permutative, o caratterizzate da partite in compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
- ➔ le operazioni a favore di dipendenti P.A./Società, se la fattura è intestata al dipendente stesso (si applica lo split, al contrario, se la fattura è emessa ed intestata alla P.A./Società).

Inoltre, lo split riguarda le operazioni **documentate da "fattura"** (anche se emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino/ricevuta): non si applica lo split alle operazioni certificate da ricevuta fiscale o scontrino, o da fattura semplificata ex art. 21-bis DPR n. 633/72, o esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale i cui incassi sono annotati nel registro dei corrispettivi (ad es., contratti di netting).

Alle operazioni per le quali opera lo split payment, non si applica il regime della liquidazione IVA per cassa (lo split è la regola prioritaria).

## RIMBORSI IVA

E' prevista una norma che dovrebbe accelerare i rimborsi da conto fiscale (il rimborso del credito IVA, si ricorda, può essere erogato mediante una procedura semplificata ai sensi dell'art. 78, c.33, legge n. 413/91, in materia di conto fiscale): dal 1° gennaio 2018, tali rimborsi sono pagati direttamen-

te ai contribuenti dalla struttura di gestione (art. 1, comma 4-bis, D.L. 50/2017). La norma necessita di un decreto ministeriale di prossima emanazione.

## SANZIONI

Sulla fattura emessa in split payment, deve essere evidenziata la dicitura “scissione dei pagamenti”, o “split payment”. La mancata indicazione, comporta la sanzione amministrativa, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 8.000 euro (art. 9, c.1, D.Lgs. 471/97). L’Agenzia chiarisce l’inapplicabilità di tale sanzione nei confronti dei fornitori che, nel caso di acquisti promiscui di prestazioni soggette a reverse charge (attività istituzionale, commerciale o promiscua), si sono attenuti alle indicazioni ricevute dalla PA.

In considerazione dell’incertezza in materia, **l’Agenzia precisa l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di irregolarità nell’applicazione del meccanismo fino alla data di emanazione della circolare in oggetto (quindi, fino alla data del 7 novembre 2017), semprechè l’IVA sia stata versata.**

Pertanto:

- ➔ nel caso di fatture emesse (erroneamente) con IVA ordinaria, dopo il 1° luglio 2017, nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi PA/Società: non occorre effettuare variazioni;
- ➔ nel caso di fatture emesse (erroneamente) in split, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, nei confronti di soggetti non inclusi negli stessi: non occorre effettuare variazioni, né sono applicabili sanzioni. La PA./Società può versare l’IVA, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.

**Per le violazioni commesse dopo la data del 7 novembre 2017**, è necessaria la regolarizzazione del comportamento con le relative note di variazione, e con l’emissione di un nuovo documento contabile. In alternativa, l’Agenzia riconosce la possibilità di emettere un’unica nota di variazione che faccia riferimento a tutte le fatture erroneamente emesse; il fornitore dovrà integrare le fatture al fine di segnalare alla PA./Società il corretto trattamento da riservare all’IVA ivi indicata.

## L’ACCONTO IVA 2017

Come di consueto, entro il prossimo 27.12, i soggetti IVA (ditte individuali, società di persone / capitali, lavoratori autonomi, ecc.) devono versare l’acconto IVA 2017 utilizzando uno dei 3 metodi a disposizione (storico, previsionale, effettivo). L’importo così versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali). Il versamento non va effettuato qualora l’acconto dovuto risulti inferiore a € 103,29.

L’acconto IVA 2017, da versare entro il prossimo 27.12, va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.

### METODO STORICO

Con il metodo storico l’acconto Iva è pari all’88% dell’Iva versata per il mese o trimestre dell’anno precedente.

Da sottolineare però che il pagamento preso quale base di calcolo deve essere al lordo dell’acconto 2016. Detto questo, la base di calcolo su cui si applicherà l’88% è pari al debito d’imposta risultante:

- ➔ per i **contribuenti mensili** dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre del 2016,
- ➔ per i **contribuenti trimestrali ordinari** dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico;
- ➔ per i **contribuenti trimestrali “speciali”** (vale a dire: autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

### METODO PREVISIONALE

Il secondo metodo per calcolare l’Acconto Iva è quello **previsionale**. In questo caso l’importo si calcola sulla base di una stima delle operazioni che si effettueranno fino al 31 dicembre del 2017.

Anche in questo caso l’acconto corrisponde all’88% dell’IVA che il contribuente ipotizza di dover liquidare.

---

Con il metodo previsionale l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare:

- ➔ per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- ➔ in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- ➔ per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali" elencanti in precedenza.

Da sottolineare che il dato previsionale va considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. Questo allo scopo di rendere omogeneo quest'ultimo risultato con quello storico.

## **METODO ANALITICO**

Il terzo modo per calcolare l'acconto Iva in scadenza il prossimo 27 dicembre è quello di utilizzare il **metodo analitico**.

In questo caso il calcolo si basa sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2017 e l'acconto è pari al 100% dell'importo derivante da un'apposita liquidazione che comprende l'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- ➔ operazioni inserite nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- ➔ operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- ➔ operazioni contenute nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

**Francesco Bandini**

***bandini@confartigianato.fo.it***

## **Disegno di Legge di Bilancio 2018 all'esame del Parlamento: anticipazioni sul previsto incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**

E' attualmente in corso di approvazione la Legge di Bilancio che, per l'anno 2018, prevede alcune misure di interesse per i datori di lavoro.

Si fornisce un'anticipazione sul previsto incentivo strutturale all'occupazione giovanile, ricordando che si tratta di normativa non ancora in vigore e suscettibile pertanto di modifiche/integrazioni/variazioni, in quanto deve ancora essere approvata in via definitiva dal legislatore. Il disegno di legge prevede un nuovo incentivo, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Inoltre, limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2018 (entro il 31/12/2018), l'incentivazione spetterà anche in caso di assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità di sussistenza di tutte le altre condizioni richieste per poter usufruire del beneficio.

L'incentivo, in concreto, consisterà nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL) a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi ed entro il limite di 3.000,00 euro annui, da ripartire e applicare su base mensile.

In particolare, la norma attualmente in corso di approvazione, specifica che l'esonero troverà applicazione anche:

- ➔ in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi (decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dalla legge per l'apprendistato), a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- ➔ nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della trasformazione.

Infine, non è prevista l'applicazione dell'incentivo per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, non essendo questo beneficio cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Il testo del disegno di legge (con le eventuali modifiche) entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° gennaio 2018.

## **Voucher per lavoro accessorio: precisazioni INPS**

- ➔ Si informa che l'INPS, con Messaggio del 28 novembre u.s., ha nuovamente ribadito che i buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio, eventualmente ancora in possesso dei committenti, potranno essere utilizzati per prestazioni svolte entro e non oltre il 31 dicembre 2017, precisando che eventuali prestazioni inserite per date successive verranno cancellate d'ufficio senza che il sistema invii alcun riscontro in tal senso ai committenti.
- ➔ Quanto invece ai voucher acquistati dopo il 17 marzo 2017, si ricorda che, con Messaggio del 07 novembre u.s., l'Istituto ha fornito istruzioni in merito alle modalità di rimborso degli importi versati per l'acquisto dei buoni lavoro da parte di committenti dopo la data di abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, stante la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di acquistare voucher per le relative prestazioni.

Erano infatti pervenuti all'INPS versamenti per l'acquisto dei buoni lavoro anche successivamente alla suddetta data del 17/03/2017 e già l'Istituto aveva anticipato l'impossibilità di utilizzo degli stessi, garantendo che sarebbero stati rimborsati.

E' stato così e precisato che i committenti interessati al rimborso potranno inoltrare la domanda alla competente sede territoriale INPS, utilizzando l'apposito modello fornito dall'Istituto e allegando la documentazione richiesta

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri Uffici.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**



## TASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2017

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,066%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,016%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,416%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,966%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,066%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,566%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,416%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,966%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,916%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,816%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,966%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,166%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,066%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,566%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,466%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,566%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,666%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,366%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,366%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,066%</b>

## IMPORTANTE CHIARIMENTO

### 1 marzo 2018: attenzione agli interessi passivi!

Con i nuovi criteri di contabilizzazione cambiano alcuni elementi importanti. Gli interessi passivi che maturano nel corso del 2017 diventano un debito da pagare a una precisa scadenza (1 marzo 2018) anche in caso di conto corrente con saldo attivo.

Il correntista può scegliere fra tre opzioni:

1. se ha disponibilità sufficienti può pagare subito il debito da interessi, in contanti o con un bonifico da un altro conto, evitando qualsiasi forma di capitalizzazione e quindi l'aumento del debito,

2. può concordare con la banca, con apposita clausola, che le somme in entrata sul suo conto (es. bonifici in arrivo) siano impiegate per estinguere il debito da interessi,

3. autorizzare l'addebito in conto. In questo modo il debito da interessi si somma a saldo passivo e non è più distinto da esso.

Per quest'ultima ipotesi, la più frequente, i correntisti hanno ricevuto dalla propria banca una comunicazione di modifica contrattuale che doveva essere da loro confermata in forma scritta o con firma digitale. Il cliente che al 1 marzo 2018 non ha autorizzato l'addebito degli interessi in c/c e non potrà pagare gli interessi alla scadenza prevista risulterà inadempiente. La banca creditrice segnalerà l'esposizione debitoria del cliente alla Centrale dei Rischi e potrà avviare le azioni legali per il recupero della somma. Per evitare conseguenze sfavorevoli è necessario essere informati, fare scelte consapevoli e pianificare con oculatezza: l'Ufficio Credito di Confartigianato rimane a disposizione.

[credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)

## A cura di Collabora

## I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

I Piani individuali di risparmio (d'ora in avanti PIR) sono dei contenitori fiscali, dove nei fatti una persona può effettuare un investimento godendo di notevoli benefici fiscali. Inoltre, questi investimenti per essere definiti PIR, devono sottostare a dei par-

ticolari requisiti, ovvero possono investire su determinati strumenti finanziari.

### Benefici fiscali

Innanzitutto può sottoscrivere un PIR sono una persona fisica, e può detenere un solo PIR presso un unico intermediario finanziario. Se cambia l'intermediario finanziario perde i benefici fiscali che illustrerò di seguito. Si possono investire massimo 30.000€ all'anno per 5 anni per un totale di 150.000€. Il beneficio fiscale si manifesterà se si detiene l'investimento per i successivi 5 anni, viceversa non si godrà del beneficio fiscale. Questo beneficio fiscale consiste nell'esenzione della tassazione sulle plusvalenze finanziarie (imposta che ammonta generalmente al 26% dei guadagni conseguiti). Oltre a questo vantaggio si aggiunge l'esenzione dell'imposta di successione sugli importi investiti su questi strumenti.

### Composizione di portafoglio

Per essere denominato PIR questo investimento deve sottostare alle seguenti regole:

- ➔ Il 30% del totale non ha vincoli e può essere investito ovunque si voglia.
- ➔ Il 70% del totale deve essere investito in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni, ecc...) emessi da aziende italiane o europee (non solo dell'unione europea ma dello spazio economico europeo) con stabile organizzazione in Italia.

Di questo 70% almeno il 30% (ovvero il 21% del totale) deve essere investito in strumenti finanziari che non fanno parte del segmento Blue Chip (ovvero quelle aziende italiane con una capitalizzazione superiore al miliardo di euro).

Detdate queste regole, si pone un ulteriore vincolo: si può investire al massimo il 10% del totale in strumenti finanziari di un unico emittente.

Chiaramente lo strumento PIR NON E' ADATTO A TUTTI, bisogna quindi valutare se è idoneo al profilo di rischio e ai vari obiettivi delle persone che lo vogliono sottoscrivere. Questo articolo non si deve intendere come suggerimento di investimento in questa tipologia di prodotto finanziario, ma vuole essere solo puramente informativo!

**Riccardo Minghetti**

**Consulente finanziario indipendente**

## **Acconciatura ed estetica**

### **Orari per le festività**

In conformità alle normative vigenti in materia di orari per le attività di Estetica e Acconciatura, per tutto il mese di dicembre 2017 fino al 6 gennaio 2018, è data la facoltà alle imprese dei comparti indicati, di derogare all'orario di chiusura del cosiddetto giorno di riposo domenicale. In sintesi vige l'obbligo normativo di chiusura delle attività nelle giornate di: lunedì 25 e martedì 26 dicembre, lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio 2018. Per tutti gli altri giorni ricompresi nel periodo che va dal 1° dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, sarà possibile l'apertura facoltativa delle attività, rispettando l'obbligo di esposizione del cartello relativo con indicato giornate e orari che si intenderanno praticare. Per ulteriori informazioni contattare Fabiola Foschi allo 0543 452844.

## **Energia e gas**

### **La fine della “maggior tutela” slitta al 2019**

Il servizio di maggior tutela è il regime tariffario, alternativo a quello del mercato libero, stabilito dall'Autorità per l'Energia elettrica il Gas e il Sistema idrico (Aeegsi) operante in via transitoria nei settori del gas e dell'energia elettrica. Il ddl concorrenza fa slittare al 1° luglio 2019 (invece del 30 giugno 2017) l'abolizione del mercato tutelato sia dell'energia elettrica, sia del gas naturale quando si dovrà accedere al mercato libero. Per tutte le informazioni e per avere offerte relative ai consumi, rivolgersi al servizio Energia dell'Associazione, Fabiola Foschi 0543 452844

## **ARTISTICO/Orafi**

### **Osservazioni al MEF sul decreto del registro compro oro**

In riferimento alla consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla bozza dell'emanando decreto ministeriale che individua le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, Confartigianato Orafi ha presentato una serie di puntuali osservazioni. Atteso che, come da posizioni già fatte pervenire dalla categoria al MEF, la Confederazione è favorevole a una disciplina antiriciclaggio che monitori le attività sospette anche nel circuito dei “compro oro”, non è tuttavia possibile accettare un sensibile aumento dei costi e degli adempimenti burocratici e amministrativi anche per le imprese che svolgono l'attività di acquisto di beni preziosi usati in via residuale. L'artigiano orafo, per definizione e tipologia di attività, non è in alcun modo equiparabile a un “compro oro”, il cui esercizio è meramente commerciale.